

N. R.G. 27595 / 2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Nona Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 27595 / 2016 promossa da:

(C.U.I. 054Q2UQ), elettivamente domiciliato in presso il difensore VIA SUSÀ, 32 10138 TORINO avv. FRANCESCHINI SILVIA e avv.

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO C/O TORINO COMMISSIONE TERRITORIALE,
elettivamente domiciliato in presso

PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA

e

Pubblico Ministero presso il Tribunale

INTERVENUTO PER LEGGE

Il Giudice dr. Maria Cristina Contini;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/02/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 35 comma 10 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 "*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*" e ex art. 19 decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150 "*disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.69*

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Torino per il riconoscimento della Protezione Internazionale in data 8 giugno 2016 notificato il 27 settembre 2016.

IN FATTO

Con ricorso depositato il 25 ottobre 2016 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento : **a)** dello status di rifugiato; **b)** della protezione sussidiaria. Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati ha fatto pervenire attestazione di inesistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 12 lettera c) e art.16 comma 1 lettera b) D.lgs. n.251/2007.

Con nota in data 25 gennaio 2017 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Con il decreto di fissazione di udienza si è disposto non procedersi a nuova audizione dell'interessato.

Il Giudice, sentito il difensore che ha anche richiesto la liquidazione del suo onorario, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, si è riservato di provvedere.

IN DIRITTO

_____, nato il 13 novembre 1996 a Sare Ngai (Gambia) privo di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (Gambia) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 31 agosto 2015 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Sare Ngai (regione di URR Basse Santa Su), di appartenere al gruppo etnico mandinga e di essere di religione musulmana.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lui stesso e dai genitori da due sorelle e un fratello più piccolo.

La madre era morta di parto e il padre aveva quattro mogli.

Era andato a scuola per nove anni e sapeva leggere e scrivere "un po".

Non era sposato e non aveva avuto figli e, prima della partenza, lavorava come commesso in un negozio di vestiti.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato di essere finito in carcere con l'accusa di avere avuto rapporti omosessuali e, prima del processo, era riuscito a espatriare con l'aiuto della sorella che era riuscita a corrompere un guardiano del carcere.

La località in cui si trovava era molto vicina al Senegal ed era quindi riuscito a passare il confine, grazie all'aiuto di un amico della sorella che lo aspettava con una motocicletta.

Ha spiegato che la persona con cui aveva avuto rapporti sessuali era un uomo più grande di lui che lo aveva avvicinato all'epoca in cui il ricorrente andava a scuola approfittando della sua fragilità dovuta al fatto che era balbuziente e che veniva spesso preso in giro e maltrattato dai compagni.

Il percorso migratorio lo aveva portato in Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e infine in Libia, dove era finito in carcere ed aveva subito gravi maltrattamenti.

Aveva allora nuovamente chiesto aiuto alla sorella che era riuscita a mandargli dei soldi che gli erano serviti per la traversata dalla Libia all'Italia.

Richiesto di spiegare i timori connessi a un eventuale rimpatrio ha dichiarato di temere di essere ucciso dallo "Stato" oppure di essere messo in prigione per tutta la vita.

La C.T. ha rigettato la domanda in quanto *"ascoltato sulla percezione personale e sociale del proprio orientamento sessuale, sulla figura di Alagie, il loro incontro e la loro frequentazione, le dichiarazioni rese appaiono assai generiche, prive di elementi significativi utili a delineare, da un lato, un verosimile percorso personale di scoperta, vissuto a confronto con il proprio orientamento sessuale, peraltro in un contesto ostile come quello di provenienza"*.

Sono stati inoltre sollevati dubbi sulla stessa verosimiglianza della relazione omosessuale che il ricorrente avrebbe intrattenuto con tale Alagie, oltre che circa la modalità con cui essa si sarebbe sviluppata.

Nel ricorso la difesa ha contestato l'approccio valutativo utilizzato dalla C.T. e ha inoltre evidenziato che, successivamente, il ricorrente aveva presentato un notevole disagio psichico.

L'intervento di supporto psicologico aveva evidenziato notevoli problematiche legate proprio alla modalità con cui l'intervista era stata condotta, ossia con l'utilizzo (sia pure nella convinzione che ciò rappresentasse una modalità più favorevole per l'interessato) della lingua mandinka, che richiedeva la presenza di un mediatore e che però al contempo aveva reso altamente problematica per il ricorrente la possibilità di raccontare la propria esperienza omosessuale.

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di persona accusata (e per questo arrestata) di essere omosessuale, essendo stato sorpreso "mentre andava" con un uomo e che teme, in caso di rimpatrio, di subire un processo e una condanna per questo fatto.

L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento, esaminate secondo i criteri di cui al citato art. 3 comma 5 D.lgs. n. 251/2007, globalmente valutate, non presentano significative inconsistenze.

Nella valutazione complessiva si tiene inoltre conto di quanto emerso successivamente all'audizione effettuata dalla C.T..

E' opportuno precisare che, a causa della sintomatologia del ricorrente, oltre che delle sue oggettive difficoltà ad esprimersi, non si ritiene necessario, e comunque utile per il ricorrente procedere a nuova audizione.

Nel corso del colloquio condotto dalla C.T. il ricorrente, in sintesi, ha dichiarato: di essere balbuziente e di avere, per questo, subito vessazioni da parte dei compagni di scuola;

di essere stato avvicinato, per essere "protetto" e in qualche modo "consolato" da un adulto;

questa persona voleva invece abusare sessualmente di lui, cosa che aveva iniziato a fare;

la relazione era stata scoperta (da un "fratellastro") e il ricorrente era stato attaccato fisicamente da persone da lui definite come "abitanti della città";

era stato messo in prigione e a causa dei maltrattamenti aveva riportato lesioni a un orecchio.

con l'aiuto della sorella, che aveva corrotto un poliziotto, era riuscito a uscire dal luogo di prigionia, ed aveva attraversato il confine, andando in Senegal a Tambakounda e poi Mali, iniziando così il percorso migratorio.

Il rapporto con quest'uomo era iniziato quando il ricorrente aveva 11 anni, anche se gli abusi sessuali veri e propri erano iniziati quando il sig. _____ ne aveva 16.

Circa l'episodio in questione ha raccontato: *"mi ha minacciato poi ha chiuso la porta, ha alzato il volume della radio poi mi ha violentato. Urlavo ma nessuno mi ha sentito. Quando ha finito mi ha detto che se lo avessi detto a qualcuno mi avrebbe ucciso"*.

Ha poi spiegato di avere tentato di recidere questo rapporto senza successo, tra le spiegazioni fornite c'è la seguente: *"io avevo cambiato strada, ma lui aveva capito questo e andava ad aspettarmi nell'altra strada,. Se mi vedeva mi chiamava, Avevo paura di rifiutarmi perché temevo mi potesse uccidere o farmi una brutta cosa... era più grande e forte di me e mi minacciava anche. Quando cercavo di rifiutarmi di picchiava forte ... io avevo paura se lo avessi detto a qualcuno sarebbero andate da Alagie a chiedere. Per questo temevo che mi facesse qualcosa di brutto ... il nostro rapporto è durato per cinque anni mai primi due anni lui mi obbligava a violentarmi. Alcune volte scappavo da lui e per tre, quattro mesi non mi vedeva. Ma se mi trovava ricominciava a violentarmi, alla fine mi sono abituato e abbiamo continuato a frequentarci finché siamo stati scoperti"*.

Circa le vicende che avevano portato alla scoperta di questa relazione ha dichiarato: *"io e Alagie avevamo appuntamento in casa mia e quel giorno non avevo chiuso la porta. Quando è arrivata la persona che mi ha scoperto ha visto quello che facevamo, è tornato indietro e mi ha chiamato. Mi ha fatto capire che sapeva cosa facessi con Alagie e di smettere altrimenti mi avrebbe denunciato agli abitanti ... era una persona della nostra famiglia... ero a letto con Alagie ... non è arrivata la polizia ma sono arrivati gli abitanti e Alagie è riuscito a fuggire. Mi hanno picchiato. Mentre mi picchiavano, le persone discutevano tra di loro. Alcuni mi dicevano di uccidermi e altri di portarmi dalla polizia, alla fine hanno deciso di portarmi dalla polizia... solo le mie sorelle figlie di mia madre che hanno cercato di difendermi e anche loro sono state picchiate dagli abitanti"*.

Ha infine spiegato di non essere stato condotto in prigione ma presso la stazione di Polizia del luogo dove abitava, dal quale era riuscito a uscire, dopo tre mesi, grazie all'aiuto della sorella.

Come emerge, in particolare, dal certificato della ASL TO3 datato 1 febbraio 2016 il ricorrente presenta esiti di un pregresso trauma cranico, MT di destra con esiti cicatriziali e anacusia destra.

Dalla relazione psicologica della psicologa e psicoterapeuta dottoressa Simona Imazio, del Centro Frantz Fanon, emerge inoltre che:

il ricorrente ha manifestato segni di *"evidente malessere"* durante il periodo di accoglienza;

ha manifestato inoltre sofferenze fisiche specialmente focalizzate sul problema all'orecchio destro;

ha ribadito di essere stato vittima di atti di violenza dopo la scoperta da parte di un cugino di una relazione con un "ragazzo";

ha ricordato i tre mesi trascorsi in detenzione.

La psicoterapeuta ha evidenziato, innanzitutto, le problematiche che hanno indotto il ricorrente ad abbandonare, nella psicoterapia, la sua lingua madre, adottando invece la lingua inglese.

Poi ha evidenziato le conseguenze dei traumi legati alla detenzione e alle sofferenze connesse alle lesioni subite, oltre alla convinzione del sig. di essere "malato" e di non poter guarire, sia per la problematica della sordità da trauma, sia per la balbuzie, riemersa durante il periodo di accoglienza.

Quanto alla "omosessualità" del richiedente, nella relazione si legge: *"all'emarginazione subita in relazione al problema della balbuzie, si sommano i soprusi di cui è stato vittima alla scoperta della propria omosessualità. Si osserva nel paziente una significativa difficoltà a riferire emozioni e vissuti relativamente a questo aspetto della propria storia personale. La frammentarietà della narrazione rilevata pare ascrivibile al carattere traumatico dei fatti in oggetto ma anche all'angoscia relativa alla profonda conflittualità interna legata al riconoscimento della propria omosessualità così come si evince dalle sue parole: "non è la mia volontà.- E ora non potrà mai cambiare questa cosa". Il solo atto del parlarne è per lui fonte di profonda angoscia ... per tale motivo è stato possibile ripercorrere solo parzialmente ciò che è connesso a questa parte della sua vita"*.

L'anamnesi condotta ha consentito alla psicoterapeuta di *"dedurre un legame diretto e clinicamente significativo tra la sintomatologia accusata e le esperienze di violenza e sopraffazione sperimentate dal paziente, così come con un processo di elaborazione del lutto particolarmente difficoltose con la situazione di isolamento e marginalità in cui ha vissuto a lungo il paziente"*.

Dall'esame complessivo della vicenda narrata, oltre che delle tracce che essa ha lasciato sul corpo e anche sulla psiche del ricorrente, si può senz'altro ritenere plausibile che il ricorrente, a causa di un suo difetto fisico, quale la balbuzie, sia stato, fin da piccolo, vittima di vessazioni, specie a scuola.

Non è inoltre implausibile, tenuto conto dei particolari raccontati, che il sig. sia stato avvicinato da un uomo più adulto che, approfittando della sua situazione di vulnerabilità, abbia poi abusato sessualmente di lui.

La vicenda è stata inoltre raccontata in modo sufficientemente dettagliato, con particolari che denotano, ad avviso del Tribunale, un reale vissuto del ricorrente (sia per quanto riguarda il rapporto con la persona chiamata Alagie, sia per quanto riguarda le vicende relative all'arresto e alla detenzione).

Si ritiene, tuttavia, che il contesto dei fatti narrati e la stessa vicenda personale del ricorrente (sia quella narrata alla C.T., sia per gli sviluppi che si ricavano dalla relazione psicologica) non depongano nel senso di una condizione di omosessualità del ricorrente, intesa come scoperta di una determinata identità sessuale, trattandosi molto più verosimilmente, di una situazione che ha portato il sig. a vedersi attribuire la qualità di omosessuale, oltre che a riportare un grave disorientamento dovuto alla violenza subita.

La vicenda narrata è infatti molto chiara nel senso di un coinvolgimento del ricorrente in una relazione sessuale non certo frutto di libera scelta, né di una acquisita consapevolezza della propria identità di genere.

Appare infatti condivisibile, ma decisamente mal posta, la valutazione della C.T. relativa alla assenza, nelle dichiarazioni del sig. di *"un verosimile percorso personale di scoperta ... in un contesto ostile come quello di provenienza"*.

Nel quadro fattuale delineato dal ricorrente, infatti, non vi è affatto questo percorso, essendovi invece il diverso racconto di un uomo molto giovane (il ricorrente è nato nel 1996) che fin dall'adolescenza è stato vittima di abusi

omosessuali dai quali, per le ragioni narrate, non è riuscito a sottrarsi e che, ad un certo punto, sono divenuti se non di dominio pubblico, quantomeno a conoscenza di persone in grado di ricattarlo e di farlo arrestare.

Sotto questo profilo il racconto appare abbastanza coerente, anche se effettivamente poco dettagliato.

Tuttavia nel complesso, data la scansione temporale dei fatti, e l'esistenza di obiettivi riscontri clinici circa le lesioni fisiche e i traumi psichici certamente correlati al maltrattamento, seguito da carcerazione e assenza di cure mediche, deve ritenersi plausibile che il ricorrente, ad un certo punto, sia stato accusato di "essere" omosessuale in quanto intratteneva rapporti con la persona da lui descritta e, quindi, incarcerato.

Il fatto che, quindi, possa ritenersi plausibile che gli sia stata attribuita, nella comunità di origine, la qualità di omosessuale costituisce elemento già di per sé sufficiente a far ritenere che il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischi di subire atti persecutori, proprio a causa di tale condizione.

Non è necessario, nel presente caso, valutare se poi, in concreto, il ricorrente possa effettivamente essere ritenuto omosessuale.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, per i motivi di seguito meglio precisati.

Infatti per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e costituire la somma di diverse misure, il cui impatto e possono assumere, anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 : Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8;

e deve apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 : Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali che controllano lo Stato o parte del suo territorio.

In linea generale essere riconosciuti o riconoscibili come omosessuali in un Paese nel quale vengono criminalizzati gli orientamenti che si discostano dalla eterosessualità costituisce condizione che espone l'interessato a subire atti persecutori, secondo il parametro normativo sopra delineato (sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo).

In Gambia l'omosessualità, sia per gli uomini che per le donne, è un reato grave, previsto dagli artt. 144 e 147 del Criminal Code e che, con legge 9 ottobre 2014, è stato disciplinato in forme aggravate previste dalla (nuova) sezione A dell'art. 144 che possono comportare pene più alte, fino all'ergastolo.

Nel caso in esame, come emerge chiaramente dall'insieme dei fatti narrati e dalla relazione psicologica in atti, il ricorrente è stato vittima di abusi sessuali fin dall'adolescenza e la scoperta di questa vicenda lo ha esposto alla accusa di "essere" omosessuale, subendo immediatamente dopo, maltrattamenti e la privazione della libertà personale.

La vicenda narrata, sostanzialmente non valutata dalla C.T. nei suoi reali termini, fa ritenere quindi fondato il timore espresso dal ricorrente di essere esposto ad atti persecutori, come definiti dal citato art. 8 e in particolare a subire azioni giudiziarie e l'applicazione di pesanti misure detentive a causa di questa condizione che, a prescindere dalla oggettiva condizione di omosessuale del ricorrente, gli verrebbe comunque attribuita a causa della scoperta da parte di più persone del fatto che il _____ aveva rapporti omosessuali.

Le spese vanno compensate, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, visto l'art. 35 D.lgs. n.25/2008;
in riforma del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Torino in data 8 giugno 2016 notificato il 27 settembre 2016;

RICONOSCE

A _____ nato il 13 novembre 1996 a Sare Ngai (Gambia) - C.U.I. 054Q2UQ - lo status di rifugiato;

SPESE

Compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
Torino, 14 marzo 2017

Il Giudice
dr. Maria Cristina Contini